S.p.A. AUTOVIE VENETE	
Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia-Trieste con diramazioni	
A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano,	
A34 Villesse-Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre	
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di	
Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia	
Registro Imprese Trieste, Codice Fiscale, P. IVA - 00098290323	
Servizio di lavanolo indumenti ad alta visibilità D.P.I.	
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 70658804A2	
<inserire economico="" nome="" operatore=""></inserire>	
Importo: netti € XXXXXXXXXXX	
CONTRATTO DI SERVIZIO	
TRA	
1) ing. Maurizio CASTAGNA, nato a Ortonovo (SP) il 02.03.1948, domiciliato	
per la carica presso la sede della Società in Trieste, Via Locchi n. 19, il	
quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di	
Presidente ed Amministratore Delegato e, quindi, di rappresentante della	
S.p.A. Autovie Venete (la quale, per brevità, verrà in appresso	
denominata Società), giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dd.	
14.12.2015;	
E	
2), nato a () il e	
residente in () – Via N, il quale	
dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di	
, e quindi, rappresentante della	

(la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Operatore	
Economico o appaltatore), giusta procura dd repertorio	
n raccolta n del dott	
iscritto al Collegio Notarile	
PREMESSO	
- che a seguito di una gara mediante Procedura aperta, ai sensi dell'art. 3,	
comma 1, lett. sss) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata proposta	
l'aggiudicazione all'Operatore Economico <inserire nome="" operatore<="" td=""><td></td></inserire>	
economico> del servizio di che trattasi, come risulta dal verbale della	
Commissione di gara di data (rif. Società Prot. Atti/);	
- che il Responsabile del Procedimento ha approvato la predetta proposta di	
aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
(rif. Società prot. Atti/ dd);	
- che la Stazione Appaltante, con provvedimento di data	
(rif. Società Prot. Atti/), ha disposto l'aggiudicazione del servizio di che	
trattasi all'Operatore Economico, per l'importo di €.	
(in lettere) al netto dell'I.V.A. e comprensivo dei costi	
della sicurezza pari ad € 1.792,80 (trecentotrentacinque/42);	
- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi	
dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state	
trasmesse ai concorrenti in data (rif. Società prot. U/);	
- che l'Operatore Economico <inserire economico="" nome="" operatore=""> ha</inserire>	
comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. dd. 11.05.1991 n. 187 la propria	
composizione societaria;	
- che l'Operatore Economico <inserire economico="" nome="" operatore=""> rientra</inserire>	
	I .

tra i soggetti inseriti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori	
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) della	
Prefettura di <inserire prefettura="" provincia="">, istituito dalla L. 190/2012 e</inserire>	
regolamentato dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, con iscrizione valida fino al	
giorno; (punto eventuale nel caso l'operatore	
economico risulti iscritto alla white list)	
- che la richiesta di documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 84 e segg.	
del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., relativa all'Operatore Economico è stata	
inoltrata dalla Società in data (rif. Società prot. U/ dd.	
) tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione	
Antimafia; (punto eventuale alternativo al precedente nel caso l'operatore	
economico non risulti iscritto alla white list)	
- che la documentazione antimafia liberatoria relativa all'Operatore	
Economico, ai sensi degli artt. 84 e segg. del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., è	
stata emessa dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione	
Antimafia in data (rif. Società prot. n. E/ dd);	
(punto eventuale alternativo al successivo, da abbinarsi al precedente, solo	
nel caso la BDNA abbia emesso la documentazione antimafia liberatoria)	
- che, essendo decorsi 30 giorni dalla data della richiesta, la Società può	
procedere, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. anche	
in assenza del rilascio della documentazione antimafia, alla stipula del	
presente contratto, fermo restando che la sua sottoscrizione avviene sotto	
la condizione risolutiva di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e	
s.m.i. e che, pertanto, la Stazione Appaltante risolverà di diritto il presente	
contratto nel caso dovesse pervenire successivamente alla stipula una	

documentazione antimafia positiva; (punto eventuale alternativo al	
precedente, solo nel caso la BDNA non abbia emesso la documentazione	
antimafia liberatoria)	
- che sulla base del certificato emesso in data (rif. Società prot.	
E/ dd) da 7competente per il territorio dove l'Operatore	
Economico ha la sede legale, risulta l'ottemperanza dello stesso alle norme	
di cui alla Legge n. 68/1999 s.m.i., "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";	
- che l'Operatore economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;	
- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma di scrittura	
privata, del presente contratto;	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente	
narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e	
stipulano quanto segue:	
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO	
L'Operatore Economico con il presente contratto si obbliga legalmente e	
formalmente ad eseguire a perfetta regola d'arte il "Servizio di lavanolo	
indumenti ad alta visibilità D.P.I." (il quale, per brevità, verrà in appresso	
denominato anche appalto o prestazione), come meglio descritto nel	
progetto, nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali e nel	
Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche, tutti allegati al presente	
contratto.	
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	
La durata prevista è di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione	
del verbale di avvio di esecuzione del contratto.	

La scrivente Società si riserva inoltre il diritto di prorogare il contratto ai sensi
dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione
 di un nuovo contraente. In tal caso l'Operatore Economico sarà tenuto
all'esecuzione della prestazione agli stessi patti, prezzi e condizioni del
 presente contratto o più favorevoli per la Società.
 ART. 3 – SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO CONCESSIONARIO
 Si precisa, conformemente a quanto già riportato negli atti di gara, che in
 qualsiasi momento il nuovo soggetto Concessionario autostradale potrà
 subentrare alla Società nel presente contratto. Il subentro non comporterà
 alcun onere o vantaggio in capo all'Operatore Economico, né da parte del
 nuovo soggetto Concessionario né da parte della Società. Successivamente
 al subentro nel contratto, il nuovo soggetto Concessionario avrà la facoltà di
 proseguire il rapporto contrattuale in essere o di recedere dal contratto
 stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Operatore Economico
unicamente un importo pari al 10% della differenza tra i quattro quinti
dell'importo netto del contratto e l'ammontare netto delle prestazioni già
 eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2
dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i Null'altro sarà dovuto all'Operatore
Economico, a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da
parte della Società. Nel caso in cui non avvenga il subentro nel contratto da
parte del nuovo Concessionario, la Società potrà recedere dal contratto
stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente un importo pari al 10%
della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto del contratto e
 l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro,

così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i	
Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte	
del nuovo Concessionario né da parte della Società.	
ART. 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO	
L'importo presunto dell'appalto, che sarà liquidato a misura, è pari ad euro	
<inserire contrattuale="" importo=""> (<inserire contrattuale="" importo="" in="" lettere="">) al</inserire></inserire>	
netto dell'I.V.A., di cui Euro €. 1.792,80 (trecentotrentacinque/42); per oneri	
per la sicurezza.	
Tale importo è il risultato del ribasso del <inserire ribasso=""> % (<inserire< td=""><td></td></inserire<></inserire>	
ribasso in lettere> %) offerto sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso,	
di euro <inserire a="" base="" d'asta="" importo=""> (<inserire importo="" in="" lettere="">) al</inserire></inserire>	
netto dell'I.V.A	
ART. 5 – PAGAMENTI	
In corso d'esecuzione l'Operatore economico provvederà alla fatturazione, a	
cadenza mensile posticipata, in base all'effettivo numero di capi in uso nel	
mese di riferimento ed al relativo numero di lavaggi svolti nell'arco del mese.	
La fattura dovrà essere corredata dal report mensile, emesso da parte	
dell'Operatore economico in formato cartaceo o elettronico, dal quale dovrà	
risultare l'evidenza dei capi, e del relativo stato d'uso, in dotazione alla	
Stazione Appaltante, che sarà verificato da parte del DEC.	
Le fatture dovranno essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta	
elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre	
modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno	
considerate valide.	
Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva,	

resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000	
s.m.i., attestante la regolarità fiscale e contributiva.	
In ottemperanza all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,	
sull'importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%.	
L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre	
all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della	
ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso	
maturato. Le ritenute, così accumulatesi, saranno svincolate soltanto in sede	
di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di	
regolarità dell'Operatore Economico e dei sui eventuali subappaltatori, da	
parte degli enti previdenziali competenti, e previa ricezione della fattura	
relativa all'importo svincolato.	
Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul conto/i corrente/i	
bancario/i sotto riportato/i, dedicato/i anche in via non esclusiva alle	
commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico con nota di	
data(rif. Società prot. U/ dd), in conformità	
alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i.,	
presso la:	
BANCA <inserire banca="" nome=""></inserire>	
IBAN <inserire iban=""></inserire>	
Le fatture dovranno riportare il numero dell'ordine ed il relativo CIG nonché	
l'IBAN.	
La società non procederà al pagamento di fatture prive del numero di ordine	
e/o del CIG e/o dell'IBAN.	
Parimenti la Società non procederà al pagamento di fatture che riportano un	

IBAN diverso da quello/quelli sopra indicato/indicati o da quello relativo ad	
una cessione del credito preventivamente stipulata e notificata alla Società	
ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i	
Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.	
Il pagamento effettuato in tal modo esonera la Società da qualsiasi obbligo	
e responsabilità.	
Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso	
fattura, avviso parcella, ecc).	
ART. 6 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità	
dei flussi finanziari relativi all'ordine nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3,	
comma 8, della Legge 136/2010 s.m.i. ed in particolare ad informare su	
eventuali variazioni apportate al conto dedicato.	
Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della	
predetta Legge s.m.i. costituisce causa di risoluzione del presente contratto.	
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA	
La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a	
garanzia del completo ed esatto adempimento della prestazione e di tutti gli	
obblighi assunti dall'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente	
contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussionen.	
per euro <inserire importo=""> (<inserire importo="" in="" lettere="">),</inserire></inserire>	
emessa in data dal con sede in Via n	
Si precisa che l'importo originario della cauzione definitiva pari ad euro	
<inserire importo=""> (<inserire importo="" in="" lettere="">) è stato ridotto del</inserire></inserire>	

cinquanta/trenta per cento pari ad euro <inserire importo=""> (<inserire importo<="" td=""><td></td></inserire></inserire>	
in lettere>) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione	
di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93	
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per la garanzia provvisoria. (punto	
 eventuale nel caso la cauzione sia stata ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7	
 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.)	
 Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale	
 rinvio all'art.103 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i	
 La Società ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione	
per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'operatore Economico.	
 La Società ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle	
penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento	
giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o	
 in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento	
della relativa richiesta da parte della Società, pena la possibile risoluzione	
del contratto ad insindacabile giudizio della Società stessa.	
ART. 8 – PENALI	
 Qualora siano accertate inadempienze, mancanze, disservizi, ritardi o vizi	
nell'esecuzione della prestazione rispetto a quanto previsto dal presente	
 contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, la Società potrà applicare	
 penali all'Operatore Economico le penali previste all'art. 9 del Capitolato	
 Speciale d'Appalto – Norme tecniche secondo le modalità previste dall'art.	
 21 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.	
 Qualora la penale dovesse raggiungere il 10 % (dieci per cento) dell'importo	
contrattuale la Società potrà risolvere di diritto il contratto senza che	

l'Operatore Economico possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto	
dell'eventuale maggior danno.	
ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO	
È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo,	
anche parzialmente, il contratto.	
In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di	
diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. In tal caso, all'Operatore	
Economico sarà imputata l'esecuzione in danno della prestazione e le altre	
eventuali maggiori spese sostenute dalla Società rispetto a quelle previste	
nel presente contratto.	
L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla	
responsabilità, civile e penale, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.	
La Società ha diritto di valersi della garanzia definitiva in caso di risoluzione	
per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Operatore Economico.	
ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO	
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art.	
106 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e della Legge n. 52/1991 s.m.i	
La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o	
scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia	
autenticata alla Società prima dell'emissione da parte dell'operatore	
economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la	
cessione non è opponibile alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106	
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario	
crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione	
stipulato con le modalità indicate.	

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92	
comma 3 (nel caso di informazione antimafia) del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.	
e, pertanto, la Società risolverà di diritto il presente contratto nel caso	
dovesse pervenire successivamente alla sua stipula una documentazione	
antimafia positiva riferita all'Operatore Economico.	
ART. 12 RECESSO	
Per il recesso trova applicazione le disposizioni di cui all'articolo 109 del D.	
Lgs. n. 50/2016 s.m.i	
La Società può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art.	
109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione	
dell'appalto.	
L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. è fissato pari	
al 10 per cento, salvo diversa minore percentuale emersa in fase di verifica	
di congruità dell'offerta.	
L'esercizio del diritto di recesso è esercitata dalla Società mediante	
comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma	
3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i	
ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO	
L'Operatore Economico si impegna ad eseguire la prestazione a perfetta	
regola d'arte, nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente contratto e	
dai relativi allegati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti,	
garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione.	
L'Operatore Economico si obbliga:	
- ad adempiere alle disposizioni impartite dal Direttore di esecuzione del	
contratto nelle tempistiche dallo stesso indicate;	

- a segnalare tempestivamente al Direttore di esecuzione del contratto	
eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento della	
prestazione;	
- a segnalare tempestivamente al Direttore di esecuzione del contratto	
qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa influenzare il regolare	
svolgimento della prestazione.	
L'Operatore Economico garantisce:	
- l'utilizzo del personale qualificato occorrente per l'esatta esecuzione della	
prestazione;	
- la fornitura di tutte le attrezzature e materiali di consumo occorrenti per	
l'esatta esecuzione della prestazione;	
- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio occorrenti per	
l'esatta esecuzione della prestazione;	
- espletamento di tutte le pratiche necessarie ad ottenere eventuali	
autorizzazioni e/o nulla osta e/o pareri necessari e funzionali all'esatta	
esecuzione della prestazione;	
ART. 14 – GARANZIE SUI BENI	
I beni forniti nell'ambito della prestazione dovranno essere coperti da	
garanzia a norma di legge a decorrere dalla data di consegna degli stessi.	
Rimane confermato che, per tutto il periodo di validità della garanzia, tutti gli	
interventi necessari a ripristini generati da difetti costruttivi e	
malfunzionamenti, evidenziati dalla Società saranno a totale carico	
dell'Operatore Economico.	
ART. 15 – SUBAPPALTO	
Si applica l'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i., con la conferma che	

Pagina **13** di 24

 l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento	
 dell'importo complessivo del contratto di appalto.	
 Le prestazioni che l'Operatore Economico ha dichiarato di subappaltare in	
fase di offerta sono <inserire come="" da="" descrizione="" offerta="" prestazioni="">.</inserire>	
 L'Operatore Economico dovrà avanzare richiesta di autorizzazione al	
subappalto alla Società allegando tutta la documentazione necessaria ad	
avviare l'istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso subappaltatore	
 relativa alle dimensioni dell'impresa (micro impresa o piccola impresa).	
 L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Società entro 30 giorni	
 dalla richiesta. Questi termini decorreranno solo dalla ricezione di tutta la	
 documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria.	
 Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno	
 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative	
 forniture/servizi.	
 Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,	
 sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società,	
 l'Operatore Economico dovrà dichiarare alla Società la parte delle	
 prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo	
 importo e con l'indicazione delle coordinate bancarie del subappaltatore in	
 conformità e con le modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i	
 La dichiarazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal	
 subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte del Direttore di Esecuzione	
 del Contratto.	
 L'Operatore Economico dovrà trasmettere, inoltre, copia quietanzata della	
 fattura del subappaltatore, intestata all'appaltatore che dovrà, inoltre,	

 riportare il CIG.	
 Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non sorge alcun	
 rapporto giuridico autonomo tra Società e subappaltatore. La possibilità di	
pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento	
 ex lege, in forza della quale la Società adempie parte della propria	
 obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue	
 l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore.	
Qualora i pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente	
 dall'Operatore Economico, entro venti giorni da ciascun pagamento	
 l'Operatore Economico dovrà trasmettere alla Società copia delle fatture	
 quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore	
 con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione	
 delle fatture quietanziate, la Società sospenderà il successivo pagamento a	
favore dell'Operatore Economico.	
ART. 16 - SICUREZZA	
L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al proprio	
personale le prescrizioni riportate dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. durante	
l'esecuzione dell'appalto, esonerando la Società da ogni responsabilità in	
caso di mancato rispetto dello stesso.	
L'Operatore Economico, in fase di presentazione dell'offerta, ha valutato le	
 prestazioni da eseguire e, di conseguenza, ha ritenuto congrui e quindi	
 indicato i costi interni della sicurezza in euro <inserire importo=""> (<inserire< td=""><td></td></inserire<></inserire>	
 importo in lettere>).	
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, predisposto dalla Società,	
compilato in tutti i suoi punti e sottoscritto per accettazione dall'Operatore	

economico, è allegato al presente contratto.	
E' obbligatorio lo svolgimento di apposita riunione di coordinamento prima	
della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione.	
ART. 17 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE	
Il personale dell'Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori dovrà	
essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,	
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.	
I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando	
presenti nelle sedi ed aree delle Società.	
ART. 18 - RESPONSABILITÀ CIVILE	
L'Operatore Economico assume in proprio, lasciando indenne la Società,	
ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose, della	
Società, di terzi o dello stesso operatore Economico, conseguenti ad azioni	
o omissioni comunque connesse all'esecuzione della prestazione oggetto	
del presente contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo	
personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo	
stesso Operatore Economico nell'esecuzione della prestazione.	
<inserire alla="" assicurativa="" eventuale="" polizza="" presentata<="" richiamo="" specifica="" td=""><td></td></inserire>	
dall'operatore economico (specificando tipo polizza, compagna, numero	
polizza, data emissione, massimale) se prevista dagli atti posti a base di	
gara>	
L'Operatore Economico assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso,	
risarcire la Società per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la Società	
stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa avanzata nei	
suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo	

svolgimento della prestazione.
Resta ferma l'intera responsabilità dell'Operatore Economico per i danni non
coperti dalla polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti
i massimali previsti.
ART. 19 - DOCUMENTI ALLEGATI
Sono allegati al presente contratto i sotto indicati documenti che,
 debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di
 piena e incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e
 sostanziale:
 Allegato n.:
1. Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali
 2. Offerta economica dell'Operatore Economico
 Si precisa che i n. <inserire numero=""> (<inserire in="" lettere="" numero="">) sotto</inserire></inserire>
indicati documenti debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore
Economico, in segno di piena e incondizionata accettazione, sono depositati
 presso la sede legale della Società e sono parte integrante e sostanziale del
 presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso:
1. Capitolato Speciale d'Appalto – Norme tecniche;
 2. Elenco sedi e quantità armadietti da fornire;
 3. Specifiche tecniche delle dotazioni alta visibilità – D.P.I.;
4. Decadimento percentuale capi e valore percentuale teorico residuo;
5. DUVRI;
 6. Modelli utilizzati nel corso della durata contrattuale;
7. Planimetria schematica estesa autostradale di competenza;
8. Offerta tecnica dell'Operatore Economico

ART. 20 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
La Società ha nominato il geom. Angelo Bertoli Responsabile Unico del	
Procedimento.	
La Società ha nominato l'ing. Luca Venuti Direttore dell'Esecuzione del	
 Contratto.	
 Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dal presente	
 contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le altre attività che si	
 rendano necessarie o opportune per assicurare il perseguimento dei compiti	
 a questi assegnati.	
ART. 21 – VERIFICA E CONTROLLI DELLA SOCIETÀ	
 La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare	
in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e	
richiedere all'Operatore Economico di visionare e verificare le prestazioni	
svolte. Qualora siano riscontrate inadempienze, mancanze, disservizi,	
 ritardi, vizi ed altre irregolarità nell'espletamento dell'appalto oppure nel	
 rispetto del presente contratto e dei suoi allegati, delle disposizioni impartite,	
 nonché di norme legislative e regolamentari vigenti, sarà notificato	
 all'Operatore Economico il rilievo individuato assegnando allo stesso un	
 termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista	
 nell'inosservanza del contratto, delle norme o delle disposizioni impartite,	
 ovvero non provveda ad ottemperare a quanto richiesto, la Società potrà	
 applicare le penali o risolvere il contratto rivalendosi sulla garanzia definitiva.	
 ART. 22 – VERIFICA DI CONFORMITA'	
 Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la prestazione è soggetta a	

verifica di conformità. All'esito positivo della verifica di conformità il soggetto	
incaricato della verifica di conformità rilascerà apposito certificato per	
attestare che la prestazione è stata regolarmente eseguita nel rispetto delle	
previsioni e pattuizioni contrattuali. Detto certificato sarà emesso entro e non	
oltre sei mesi dalla data di ultimazione della prestazione ed assumerà	
carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.	
All'emissione del certificato di verifica di conformità si darà seguito al	
pagamento del corrispettivo o delle ritenute ancora da liquidare.	
L'Operatore Economico risponde per i vizi, difetti o difformità, ancorché	
riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di verifica	
di conformità assuma carattere definitivo.	
ART. 23 – MODIFICHE AL CONTRATTO	
Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art.	
106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal	
Responsabile Unico del Procedimento.	
Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 106 del	
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse	
condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione,	
proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal	
Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla	
migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che	
tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4	
dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i L'importo in aumento relativo a tali	
modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del	
contratto.	

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1
dell'art. 1664 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 s.m.i., qualora la modifica
del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è
obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente
esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto
originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.
Nel caso in cui la modifica comporti una aumento o una diminuzione delle
prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Società potrà
stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore
Economico.
In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte
quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie
dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio,
a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto del contratto,
non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a
carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.
ART. 24 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE
L'Operatore Economico deve tempestivamente segnalare al Direttore
dell'Esecuzione del Contratto qualsiasi fatto, accadimento, evento che possa
influenzare il regolare svolgimento della prestazione, pena la perdita di
qualsiasi diritto ad avanzare successivamente contestazioni correlate a tale
fatto, accadimento, evento.

 Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere	
comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Società, comunque non	
oltre cinque giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere	
confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto	
dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.	
Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con	
precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica	
delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.	
L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore	
dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare	
sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.	
ART. 25 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	
L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le	
informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante	
tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun	
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi	
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione	
dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei	
propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.	
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà	
di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà	
tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.	
ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO	
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.	
Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere	

successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la
competenza esclusiva del Foro di Trieste.
·
 E' escluso il ricorso all'arbitrato.
ART. 27 - DOMICILIO LEGALE
 Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto,
 l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale.
 Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti
 l'appalto oggetto del presente contratto.
 La trasmissione degli atti inerenti l'appalto può avvenire anche a mezzo
P.E.C. all'indirizzo <inserire dell'operatore="" economico="" indirizzo="" p.e.c.="">.</inserire>
 Le trasmissioni effettuate in tal modo esonerano la Società da qualsiasi
obbligo e responsabilità.
Ogni eventuale variazione di indirizzo della sede legale e/o di P.E.C. deve
 essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a
mezzo P.E.C. o raccomandata A.R
ART. 28 - NORME DI RINVIO
 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei
 relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e le vigenti
 disposizioni di legge in materia.
ART. 29 – PRESA VISIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE AZIENDALE" E DEL "CODICE ETICO"
II legale rappresentante dell'Operatore Economico <inserire nominativo=""> con</inserire>
la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet
 all'indirizzo http://www.autovie.it del "Modello di organizzazione e gestione
Aziendale" approvato in data 25.02.2016 e del "Codice Etico e di Condotta"

approvete in data 24.04.2045 della Casiatà a garantiaga l'aggarance della	
approvato in data 21.04.2015 dalla Società, e garantisce l'osservanza delle	
 norme ivi contenute.	
ART. 30 - SPESE, IMPOSTE E TASSE	
Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa	
 inerente alla stipula del contratto, alla sua esecuzione o alla sua modifica	
sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e	
le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società.	
Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono	
 soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà	
sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma	
2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
ART. 31 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. "Codice in materia di protezione dei	
dati personali" l'Operatore Economico è designato quale responsabile del	
trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'appalto e si obbliga	
a trattare i dati esclusivamente a tali fini.	
L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla	
predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a	
rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.	
Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati	
personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del	
presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di	
fornirli anche a terzi.	
Redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.	
L'Operatore Economico: <inserire del="" legale="" nominativo="" rappresentante=""></inserire>	

La Società: <inserire del="" legale="" nominativo="" rappresentante=""></inserire>	
J ,,	
L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED	
APPROVARE SPECIFICATAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI	
DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI	
 DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:	
 ART 3 (SUBENTRO DI NUOVO SOGGETTO CONCESSIONARIO), ART. 5	
(PAGAMENTI), ART. 8 (PENALI), ART. 9 (CESSIONE DEL CONTRATTO),	
 ART. 10 (CESSIONE DEL CREDITO), ART. 11 (RISOLUZIONE), ART. 12	
(RECESSO), ART. 18 (RESPONSABILITA' CIVILE), ART. 24	
(CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 26 (DEFINIZIONE DELLE	
CONTROVERSIE E ARBITRATO).	
L'Operatore Economico: <inserire del="" legale="" nominativo="" rappresentante=""></inserire>	